



NOTAIO
FUSCO GIANLUCA

SOCIETA' AGRICOLA

Le agevolazioni che in precedenza erano riservate esclusivamente agli imprenditori agricoli individuali, con la riforma del 2004 sono state estese anche a chi opera in forma associata. La nuova qualifica di imprenditore agricolo professionale (iap), che ha sostituito quella di imprenditore agricolo a titolo principale, è stata espressamente riconosciuta anche alle società agricole di ogni tipo, le cui caratteristiche vengono completamente ridefinite dalla riforma.

Le società agricole possono essere costituite nella forma di società di persone (società semplici, s.n.c. o s.a.s.), società di capitali (s.r.l. o s.p.a.) e cooperative, ma devono essere sempre presenti tre requisiti, due di carattere formale, che riguardano il contenuto dell'atto costitutivo o dello statuto, e il terzo di natura sostanziale, che riguarda le persone dei soci o degli amministratori.

Il primo requisito riguarda l'oggetto sociale. La società deve avere come oggetto esclusivo l'esercizio dell'agricoltura e delle attività connesse, individuate dall'art. 2135 del codice civile. Ricordiamo che secondo la nuova formulazione di questa norma rientrano tra le attività agricole la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l'allevamento di animali e tutte le attività connesse, cioè:

- le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali;
- la fornitura di beni o servizi utilizzando prevalentemente le attrezzature o risorse dell'azienda agricola;
- l'agriturismo.

Il secondo requisito è relativo alla ragione sociale o denominazione, che deve sempre contenere l'indicazione "società agricola".

Il terzo requisito, sicuramente il più importante, è diverso secondo il tipo di società prescelto.

Nelle società di persone almeno uno dei soci deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, mentre gli altri soci possono anche non essere agricoltori, indipendentemente dal loro numero.

Nelle società in accomandita semplice (s.a.s.) deve essere imprenditore agricolo professionale almeno un socio accomandatario.

Nelle società di capitali deve essere imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto almeno un amministratore. Dato che nelle società di capitali gli amministratori possono anche non essere soci, possiamo avere una società agricola in cui nessuno dei soci è un agricoltore, e magari solo uno dei membri del consiglio di amministrazione, del tutto influente nelle decisioni, è in possesso della qualifica di iap. Potremmo anche ipotizzare una società unipersonale in cui il socio unico non è agricoltore, e solo uno degli amministratori riveste la qualifica prevista dalla legge. Le agevolazioni raggiungono, in questo caso, la loro massima estensione, e rappresenteranno un notevole incentivo alla costituzione di società agricole.

Nelle società cooperative, infine, occorre invece che almeno un amministratore, che sia anche socio, abbia la qualifica di iap o coltivatore diretto.



NOTAIO
FUSCO GIANLUCA

Ricordiamo però che la qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto può essere apportata dall'amministratore a una sola società.

L'amministratore di società agricola di capitali e il socio di società agricola di persone possono acquisire la qualifica di imprenditore agricolo professionale in virtù dell'attività svolta nell'ambito della società agricola, purché siano in possesso delle competenze professionali in campo agricolo, dedichino all'attività svolta nell'ambito della società agricola almeno la metà del proprio tempo di lavoro e ne ricavano almeno la metà del proprio reddito (escluse le pensioni). Le somme percepite per l'attività svolta nelle società agricole consentono l'iscrizione nella gestione previdenziale agricola.

Le società agricole in possesso dei requisiti sopra elencati possono oggi usufruire di tutte le agevolazioni tributarie in materia di imposte indirette e creditizie che finora erano riservate ai coltivatori diretti, cioè alle persone fisiche che dedicano la propria attività manuale alla coltivazione del terreno. Al momento dell'acquisto di terreni agricoli le società agricole possono dunque richiedere le agevolazioni per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina (p.p.c.).

Anche le società agricole, inoltre, potranno usufruire della nuova agevolazione che prevede l'esenzione da qualsiasi imposta sull'acquisto di terreni per chi costituisce un compendio unico e si impegna a coltivarlo o condurlo per almeno dieci anni dal trasferimento.

Anche le società agricole possono chiedere le agevolazioni fiscali per l'acquisto dei terreni agricoli prima di avere ottenuto la qualifica di imprenditore agricolo professionale, purché abbiano già presentato la domanda all'ufficio regionale competente, che ne rilascia certificazione, e il socio o l'amministratore sia già iscritto alla gestione previdenziale; la qualifica deve essere ottenuta entro ventiquattro mesi, a pena di decadenza dalle agevolazioni.

La riforma rende finalmente appetibile la costituzione di società per l'esercizio in forma associata dell'attività agricola. In precedenza le società agricole erano di fatto penalizzate dalla legge, perché da un lato non potevano godere di gran parte delle agevolazioni per l'acquisto dei terreni agricoli, e dall'altro i requisiti previsti per l'assunzione della qualifica di imprenditore agricolo erano molto più restrittivi. Ricordiamo infatti che nelle società di persone era necessario che almeno la metà dei soci fosse imprenditore agricolo a titolo principale (metà degli accomandatari nel caso delle s.a.s.), mentre nelle società di capitali doveva essere sottoscritto da imprenditori agricoli a titolo principale almeno il 50% del capitale sociale.

Per poter usufruire delle agevolazioni, le società agricole pre-esistenti devono adeguarsi ai nuovi requisiti previsti dalla riforma, nel caso in cui non siano già presenti. In particolare è necessario per tutte le società modificare la denominazione o la ragione sociale per inserire la dicitura "società agricola", a meno che la società abbia già un nome che comprende queste parole. A tal fine è prevista un'agevolazione che consiste nell'esenzione da qualsiasi imposta dovuta per gli atti modificativi.